N. **2437/2016** R.Gen.Aff.Cont.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Grosseto

*Contenzioso CIVILE*

Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente

# SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2437/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all’udienza del 04/06/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c.

TRA

xxxxxx,

rappresentati e difesi dall’Avv. xxxxxxxo, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, alla Via Della Prefettura, n.3, risultano elettivamente domiciliati;

- ATTORI

E

**INTESA SANPAOLO S.P.A.,** xxxxxx

-CONVENUTA

E

# BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

**AMMINISTRATIVA**, xxxx

- TERZA INTERVENIENTE

**Oggetto:** contratti bancari.

**Conclusioni:** all’udienza del 04/06/2024, come in atti riportate.

## Breve svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio la Banca Popolare di Vicenza soc. coop. per azioni. In particolare, parte attrice dichiarava che V chiedeva alla banca convenuta l’erogazione di un mutuo per l’acquisto della prima casa. In tale occasione, la BPVI invitava ilxxxx a diventare socio della stessa, subordinando la concessione del mutuo all’acquisto di azioni.

Il mutuo veniva concesso in data 14.01.2014 e prevedeva all’art. 2 *bis* che la banca applicava condizioni economiche agevolate in virtù della qualità di socio, sussistente in capo al sig. xxxxxxx. Le azioni, però, venivano acquistate in data 07.02.2014.

Parte attrice sosteneva di non aver liquidità per poter sottoscrivere l’acquisto di azioni per

€ 6.250,00, motivo per il quale tale somma veniva inserita nel capitale da mutuare. Ed infatti, la somma erogata dalla banca convenuta per € 107.000,00 veniva impiegata per € 100.000,00 per l’acquisto della prima casa e per € 6.250,00 per l’acquisto delle azioni. Inoltre, l’attore dichiarava che l’istituto di credito faceva accendere al sig. Vladimiro xxxx un contratto deposito titoli, al fine di custodire le azioni.

Nel mese di luglio 2014, quest’ultimo veniva, inoltre, convinto a sottoscrivere un ulteriore aumento di capitale sociale della banca, acquistando undici azioni, per complessivi € 687,50, in quanto nelle more aveva chiesto ed ottenuto una rinegoziazione del precedente mutuo, il quale veniva estinto e sostituito con uno nuovo, nel mese di ottobre 2015.

Ancora parte attrice esponeva che il sig. xxxxpure aveva una serie di

rapporti finanziari con la BPVI nel corso dell’anno 2013.

Quest’ultimo veniva convinto dai funzionari della banca convenuta ad acquistare cento azioni, così da diventare socio e sostenere l’erogazione del mutuo prima casa concesso al figlio, xxxxxi, di cui il padre era anche fideiussore.

Considerato che il sig. xxxxx non aveva la liquidità per procedere alla sottoscrizione delle azioni, la banca gli proponeva un contratto di prestito al consumo, al tasso dell’1%, volto alla vendita delle azioni. In tutta evidenza, infatti, in data 18.12.2013 la banca faceva sottoscrivere alxxxx xxxxxun finanziamento non ipotecario a tasso fisso volto esclusivamente alla sottoscrizione di azioni BPVI per l’importo complessivo di € 6.250,00. Anche in tal caso la banca faceva accendere a nome del xxxxxxx un dossier titoli, per la custodia delle azioni. Inoltre, anche quest’ultima veniva convinta dalla banca a sottoscrivere un ulteriore aumento di capitale sociale, acquistando undici azioni, per complessivi € 687,50.

In aggiunta, secondo la prospettazione degli attori, anchexxxxx, moglie di Francescoxxxxx, era cliente dell’istituto di credito dall’anno 2013.

Anche la stessa veniva convinta dalla BPVI, al fine di agevolare la posizione finanziaria di questi ultimi, a sottoscrivere, in data 31.10.2013, cento azioni per il valore complessivo di € 6.250,00 e ad aprire il conseguente dossier titoli. Inoltre, nel luglio 2014, anch’essa sottoscriveva un ulteriore aumento di capitale sociale, attraverso l’acquisto di undici azioni, per un totale di € 687,50.

Parte attrice affermava che il valore delle azioni acquistate risultava in seguito praticamente nullo, in quanto non quotate su alcun mercato.

Per tutte queste ragioni gli attori agivano in giudizio al fine di ottenere:

-l’accertamento della nullità della vendita delle azioni BPVI, con conseguente condanna

della banca alla restituzione delle somme pagate;

-in via subordinata, l’annullamento di tutti i contratti di acquisto azioni oggetto di causa

per errore essenziale ex art. 1429 c.c. ovvero per dolo ex art. 1439 c.c.;

-in via ulteriormente subordinata, la risoluzione per inadempimento dei medesimi contratti, per violazione degli artt. 21, 22 e 23 T.U.F., con conseguente condanna della BPVI al risarcimento dei danni;

-risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale di BPVI;

-l’accertamento della nullità del contratto di finanziamento stipulato dal sig. xxxxxcon conseguente condanna della banca alla ripetizione di tutte le somme percepite;

-l’accertamento della nullità del contratto di mutuo stipulato dal sig. xxxxx, nella parte in cui tale finanziamento veniva destinato per l’acquisto di cento azioni della banca conventa per un importo complessivo pari ad € 6.250,00, oltre che la condanna della BPVI all’elaborazione di un nuovo piano di ammortamento.

Si costituiva in giudizio con rituale comparsa di costituzione e risposta la Banca Popolare di Vicenza, società cooperativa per azioni, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice.

In via preliminare, la banca convenuta eccepiva l’incompetenza del giudice adito, ritenendo la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Firenze, trattandosi di una controversia inerente ai “*rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario*”, nonché il “*trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti*” o comunque, così come previsto dall’art. 3, comma 3, D.lgs. n. 168/2003, “*cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione*”.

Nel merito, parte convenuta metteva in evidenza come gli attori non avessero dimostrato che la concessione del mutuo fondiario fosse subordinata all’acquisto di azioni della banca.

Ed infatti, da un lato, la BPVI sosteneva che era dimostrato che il sig. xxxxavesse il capitale sufficiente (€ 99.995,19) per l’acquisto delle azioni, a prescindere dal mutuo, e, dall’altro lato, quest’ultimo risultava essere destinato all’acquisto di un immobile non adibito ad abitazione principale, e non certo alla sottoscrizione di azioni. Inoltre, a corroborare ciò anche la circostanza che la somma mutuata veniva utilizzata per provvedere ai dovuti pagamenti riconnessi all’acquisto dell’immobile di cui al contratto di mutuo.

La BPVI riteneva, ancora, che parte attrice non aveva dimostrato che la successiva

sottoscrizione di undici azioni, avvenuta nel luglio 2014, per un importo pari ad € 687,50

fosse stata il frutto di una sollecitazione dei funzionari della banca. La rinegoziazione del mutuo, infatti, avveniva solo nel mese di ottobre 2015.

Parte convenuta affermava anche l’infondatezza delle ulteriori affermazioni attoree, in base alle quali il sig. xxxerano stati indotti a sottoscrivere le azioni, nel primo caso per agevolare l’erogazione del mutuo prima casa al figlio, e, nel secondo caso, per agevolare la posizione finanziaria del marito e del figlio. Entrambi, infatti, risultavano intestatari di un dossier titoli già in epoca antecedente, ossia da verso la fine del 2013.

Per quanto concerne, invece, la contestata violazione degli obblighi incombenti sull’intermediario finanziario di cui al T.U.F., la banca convenuta sosteneva di essersi sempre comportata conformemente ai canoni di diligenza richiesti e previsti dalla legge, sia rispetto ai doveri informativi nella fase anteriore, concomitante e successiva rispetto agli investimenti, sia in relazione al lamentato conflitto di interessi.

Rispetto alla pretesa violazione dell’art. 23 T.U.F. ed alla conseguente contestata nullità dell’acquisto delle azioni sulla base della carenza della forma scritta del contratto quadro e/o dei singoli ordini di acquisto azioni, l’istituto di credito sosteneva che gli odierni attori sottoscrivevano il relativo contatto disciplinante i servizi di deposito di titoli a custodia ed amministrazione. In via subordinata, la banca convenuta affermava comunque che doveva intendersi verificata la convalida della pretesa nullità posto che, trattandosi di una nullità di protezione, il contratto invalido doveva intendersi sanato, avendo i clienti agito per far dichiarare l’invalidità dei negozi molto tempo dopo la loro sottoscrizione. A conferma di ciò, anche la mancata contestazione delle operazioni di investimento da parte degli attori. Relativamente all’asserito inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 39 e ss. del regolamento intermediari, parte convenuta ne escludeva l’operatività nel caso di specie. Esclude, ancora, che gli attori siano stati indotti in errore.

Per tutti questi motivi la BPVI sostiene l’infondatezza anche di tutte le altre domande

proposte da parte attrice.

All’udienza del 20.12.2016 il giudice concedeva alle parti i termini di cui all’art. 183,

comma 6, c.p.c.

Con ordinanza del 21.02.2018 il giudice dichiarava l’interruzione del giudizio, stante la sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza alla liquidazione coatta amministrativa, in virtù del D.L. n. 99 del 2017.

Con ricorso depositato in data 03.05.2018 parte attrice riassumeva il processo nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., data l’operazione di cessione d’azienda intercorsa il 26.06.2017 da parte di BPVI.

Si costituiva in giudizio, in data 28.11.2018, con regolare comparsa di costituzione e risposta, Intesa Sanpaolo s.p.a., la quale eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle domande attoree concernenti l’acquisto azionario.

La stessa evidenziava che, in data 25.06.2017, in virtù del D.L. n. 99 del 2017, conv. in legge n. 121/2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, sottoponeva Banca Popolare di Vicenza s.p.a., nei cui confronti era instaurato l’odierno giudizio, a liquidazione coatta amministrativa. I commissari liquidatori, in attuazione delle direttive ministeriali, provvedevano alla cessione di attività e passività aziendali a Intesa Sanpaolo s.p.a.

Quest’ultima esponeva che, secondo quanto sancito dall’art. 3 del D.L. citato, restavano esclusi dalla cessione “*i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse*”.

Pertanto, affermava parte convenuta, sussisteva la carenza di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a. rispetto a qualsiasi pretesa avversaria avente ad oggetto azioni e/o obbligazioni emesse da BPVI. Tali pretese, infatti, potevano essere fatte valere solo nei confronti della BPVI in liquidazione coatta amministrativa, in sede concorsuale, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 3, T.U.B.

Per tali motivi, Intesa Sanpaolo s.p.a. chiedeva il rigetto di tutte le domande di nullità, annullamento, nonché di quelle risarcitorie, connesse all’acquisto azionario proposte dall’attore, per assenza di uno dei requisiti dell’azione. Pertanto, parte convenuta sosteneva che si fosse verificata una causa di estinzione del giudizio, non avendo parte attrice riassunto il giudizio tempestivamente nei confronti del soggetto legittimato.

In data 26.07.2019 interveniva nel giudizio, la BPVI in liquidazione coatta amministrativa chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l’estinzione del giudizio per le stesse ragioni esposte da Intesa Sanpaolo s.p.a.

In via subordinata, sia in rito che nel merito, la BPVI in LCA si riportava a tutto quanto

dedotto ed argomentato nell’originaria comparsa di costituzione e risposta.

All’udienza del 04.06.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

## Difetto di legittimazione di Intesa Sanpaolo s.p.a.

Orbene, passando all’esame delle domande proposte da parte attrice, bisogna, preliminarmente distinguere quelle inerenti alla vendita di azioni da quelle concernenti il contratto di mutuo stipulato da xxxxe il contratto di finanziamento concluso da Francesco xxxx

Per quanto concerne le prime bisogna prendere atto del difetto di legittimazione passiva sussistente in capo ad Intesa Sanpaolo s.p.a. posto che, in seguito all’interruzione del giudizio, lo stesso non è stato riassunto nei confronti del soggetto legittimato.

Com’è noto, con il D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stessa e poi convertito, senza modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 31 luglio 2017, n. 121) è stato previsto l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza s.p.a., oltre che di Veneto Banca s.p.a., insieme alle modalità e alle condizioni delle misure a sostegno delle medesime.

Nello stesso giorno il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto che, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, del decreto legge in questione alla lettera c), i commissari liquidatori “*procedano alla cessione di cui all’art. 3 in conformità all’offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3*”. L’art. 3 richiamato, comma 1, stabilisce che “*I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell’art. 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse…*”, disponendo che “*restano esclusi dalla*

*cessione, anche in deroga all’art. 2741 del codice civile: … b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse..*”.

Al comma 2 è poi previsto che “*…Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1…*”.

In attuazione delle previsioni appena viste BPVI s.p.a. in LCA, il 26.06.2017, ha stipulato con Intesa Sanpaolo s.p.a. il contratto di cessione di azienda.

In tale contratto, per quel che interessa in questa sede al fine di perimetrare l’oggetto della cessione, l’art. 3.1.4., lett. iv del contratto di cessione indica, quali attività escluse, “*i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi”,* da cui emerge l’inequivoca volontà di lasciare fuori dal perimetro della cessione tutti i debiti, le responsabilità e le passività attinenti alla commercializzazione di azioni.

Pertanto, va osservato come parte attrice, nel ricorso del 03.05.2018, abbia chiesto la fissazione dell’udienza di prosecuzione della causa con assegnazione dei termini per le notifiche solo nei confronti degli aventi causa della BPVI, ossia Banca Intesa s.p.a., quale acquirente del ramo d’azienda subentrante in tutti i contratti bancari.

Tuttavia, come si è avuto modo di precisare, banca Intesa Sanpaolo s.p.a. non è subentrata in tutti i rapporti precedentemente facenti capo a BPVI, posto che l’art. 3.1.4. prevede proprio l’elenco delle attività escluse dalla cessione e tra queste anche quelle inerenti a tutti i debiti, le responsabilità e le passività attinenti alla commercializzazione di azioni (“*Va ricordato che Intesa Sanpaolo non è succeduta in tutti i rapporti giuridici già facenti capo a BPVi secondo il dettato della cessione volontaria di azienda ex art. 2560 cc, ma solamente in quelli espressamente indicati nel DL 99/17 e nel contratto di cessione d’azienda 26/6/2017, atti questi la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla regolamentazione ivi contenuta, in applicazione della normativa speciale dettata in materia di liquidazione coatta amministrativa. E con DL n. 99 del 25 giugno 2017*

*(pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza spa (e di Veneto Banca s.p.a.), nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle Banche venete, come previsto dall’art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all’articolo 3 in conformità all’offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3*”, Corte d’appello Venezia, del 07.11.2022, la n. 2375).

E’ evidente, quindi, che avendo riassunto il giudizio nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, le domande concernenti la vendita di azioni nei confronti delle tre parti attrici devono rigettarsi.

## Eccezione di incompetenza del Tribunale di Grosseto.

Quanto alle domande di nullità relative al contratto di mutuo stipulato da xxxxed al contratto di finanziamento concluso faxxxxx, le stesse possono essere esaminate nel merito.

Ed infatti, tali rapporti giuridici, precedentemente in capo a BPVI, sono stati oggetto di cessione nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., non rientrando in alcuna ipotesi di esclusione ivi prevista; pertanto, il processo è stato riassunto correttamente nei confronti di quest’ultima.

Per queste ragioni, bisogna, in primo luogo superare l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’intestato Tribunale a favore del Tribunale di Firenze, sezione specializzata in materia di impresa.

Tale eccezione si incentra sulla circostanza che il presente giudizio interesserebbe negozi aventi ad oggetto l’acquisto di partecipazioni sociali di BPVI e che parte attrice intenderebbe ottenere l’estinzione del rapporto sociale, anche contestando pretese invalidità ed irregolarità relativamente alla modalità di costituzione del rapporto stesso.

Com’è evidente, l’eccezione di difetto di giurisdizione si fonda, perlopiù, sulle domande inerenti alla vendita di azioni, rispetto alle quali, però, si ha difetto di legittimazione passiva in capo ad Intesa Sanpaolo s.p.a.

Per quanto concerne le domande riguardanti la nullità del contratto di mutuo e del

contratto di finanziamento, l’eccezione è, invece, senz’altro priva di fondamento.

L’art. 3 del D.lgs. n. 168 del 2003, in materia di competenza per materia delle sezioni specializzate, prevede che: “*1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni , ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo; b) controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore; c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile; d-ter) controversie di cui alla parte V, titolo II.1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti*

*inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2*”.

E’ chiaro che il caso di specie, consistendo in un’ipotesi di nullità di contratti di finanziamento non presenta alcuna attinenza rispetto alle materie indicate nella norma richiamata, né tantomeno può individuarsi un elemento di connessione, anche impropria, con le ragioni di competenza delle sezioni specializzate indicate di cui alla disposizione citata.

Pertanto, deve affermarsi la competenza del giudice adito.

## Domande di nullità del contratto di mutuo e del contratto di finanziamento.

Passando all’esame del merito, le domande richiamate meritano di essere analizzate

distintamente.

Parte attrice sostiene la nullità del contratto di finanziamento n. 40/05051086 stipulato da xxxx e del contratto di mutuo di xxxx, a causa dello stretto collegamento tra questi ultimi e la vendita di azioni di cui sopra, ritenendoli immeritevoli di tutela, ex art. 1322 c.c.

Quanto al contratto di mutuo stipulato da xxxx la domanda di nullità deve essere rigettata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.

Il contratto di mutuo fondiario stipulato tra BPVI e i sig. xxxxxxnon risulta

essere stato subordinato all’acquisto di azioni dell’istituto di credito.

Ed infatti, è di tutta evidenza, che trattasi di un mutuo destinato all’acquisto di un immobile non adibito ad abitazione principale, così come risulta dall’art. 1.2 del contratto prodotto.

Dal tenore letterale di quest’ultimo non emerge in alcun modo che il mutuo in questione fosse destinato all’acquisto di azioni emesse dalla stessa Banca erogante il finanziamento. Parte attrice, infatti, non ha provato che vi fosse un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 14.01.2014 ed il successivo acquisto di azioni posto in essere dal sig. xxxxx, in data 07.02.2014, pertanto tale circostanza risulta del tutto sfornita di un riscontro probatorio.

Dall’estratto conto del primo trimestre del 2014 (doc. 2 parte attrice), inoltre, come correttamente rilevato da parte convenuta risulta che, prima di ottenere il finanziamento suddetto, alla data del 31.12.2013, il sigxxxxx disponeva della somma pari ad € 99.995,19, senza dubbio sufficiente ad acquistare n. 100 azioni per l’importo complessivo di € 6.250,00. Tale acquisto, infatti, avveniva in data successiva, ossia il 07.02.2014, così come risulta dal riepilogo dell’ordine (doc. 3 parte attrice).

Pur essendo avvenuta in data successiva, la compravendita di titoli, non è dimostrato assolutamente che la somma mutuata fosse stata in parte utilizzata dal sig. xxxxxper tale operazione, posto che aveva senz’altro la liquidità necessaria per l’acquisto delle azioni, anche a prescindere dal finanziamento.

Discorso diverso deve essere fatto relativamente al contratto di finanziamento n. 40/05051086 stipulato da xxxxxx

Pur restando del tutto sfornita di prova la circostanza dedotta da parte attrice circa la finalità di sostenere la posizione finanziaria del sig. xxxxxadre, è provato per *tabulas* che il finanziamento in questione fosse destinato all’acquisto di azioni (doc. 7 parte attrice).

L’art. 2 del contratto in questione stabilisce che “*il finanziamento è finalizzato unicamente all’acquisto delle Azioni*” e che “*il Finanziato è consapevole che esiste un conflitto di interessi in quanto la Banca è il soggetto che eroga il presente finanziamento e al tempo stesso è il soggetto emittente le Azioni per il cui acquisto il finanziamento è concesso*”.

Il collegamento negoziale tra il finanziamento concesso e l’acquisto di azioni è, pertanto,

provato in via documentale, risultando dal tenore letterale del negozio.

Quest’ultimo prevedeva, inoltre, che “*la Banca concede il finanziamento per l’importo di euro 6.250,00 […], al Finanziato, che accetta e si impegna a rimborsarlo mediante il pagamento di n° 60 rate MENSILE posticipate di euro 106,84 […], ciascuna*

*comprendente gli interessi e la parte di capitale necessaria per il graduale rimborso del*

*finanziamento, scadenti la prima il 31/01/2014 e l’ultima il 31/12/2018*”.

L’erogazione del finanziamento trova conferma nell’estratto conto al 31.12.2014 del

xxxxxxxx (doc. 9 parte attrice).

Tale contratto deve essere dichiarato nullo. Ed infatti, la concessione, da parte della banca proponente l’investimento, di un finanziamento destinato esclusivamente all’acquisto di strumenti finanziari, caratterizzati da una rischiosità elevata, configura un contratto atipico, il quale deve ritenersi nullo, poiché trasferisce l’alea esclusivamente in capo al risparmiatore, senza che la banca finanziatrice si obblighi ad alcuna corrispondente prestazione nei confronti della controparte. Pertanto, il contratto non realizza interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Ed infatti, “*Sul punto, reputa il Collegio che si esula senz'altro, nel caso in esame, sia dalla figura del mutuo semplice, sia da quella del c.d. mutuo di scopo. Ciò in quanto caratteristica precipua del mutuo - almeno nella sua connotazione c.d. reale - è rappresentata dalla messa a disposizione di una somma di danaro in capo al mutuatario, il quale ne acquista la proprietà, con l'obbligo di restituirla alla scadenza, secondo le modalità indicate nel contratto di mutuo. Particolare configurazione del contratto di mutuo è poi rappresentata dal c.d. mutuo di scopo, ricorrente tutte le volte in cui lo scopo del finanziamento assurge a causa del contratto, nel senso che il finanziamento è concesso a condizione (sine qua non) che la somma mutuata venga utilizzata dal mutuatario per una particolare finalità convenzionalmente pattuita. Con la conseguenza che l'impossibilità originaria dello scopo determina nullità del contratto, nel mentre la sua mancata realizzazione dà luogo ai rimedi risolutori (art. 1453 e ss. c.c.) normativamente previsti. Nulla di tutto ciò accade invece nel contratto in esame. Ciò in quanto la somma asseritamente "mutuata" non è in alcun modo messa a disposizione del cliente, neppure con la limitazione rappresentata dalla sussistenza di un particolare scopo. Piuttosto, il finanziamento resta sul piano puramente nominale, in quanto, per espressa previsione negoziale (art. 1), esso "sarà esclusivamente utilizzato per l'acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati ai seguenti punti nn. 2 e 3”*(Tribunale Brindisi, del 08.07.2008, la n. 489).

Nel caso di specie, infatti, il soggetto finanziato, sigxxxxxx, aveva aderito ad un piano finanziario, che prevedeva da parte della banca la concessione di un finanziamento, che il sovvenuto si impegnava a rimborsare mediante il pagamento di una

rata fissa, comprensiva del tasso di interesse, destinato all’acquisto di strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati e privi di ogni garanzia di rendimento futuro. Quindi la banca faceva acquistare all’attore prodotti finanziari riconducibili alla banca stessa, lucrando un tasso di interesse certo e definito. In tal modo l’istituto di credito si autofinanziava, riuscendo a collocare sul mercato titoli di difficile negoziazione, posto che la stessa, nella nota informativa del 2013 (doc. 12 parte convenuta) prevedeva che *“Per valutare se le Azioni oggetto dell’Offerta siano compatibili con i propri obiettivi di investimento, i destinatari dell’Offerta sono invitati, tra l’altro, a tener conto che le Azioni presentano gli elementi di rischio propri di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, per cui in sede di disinvestimento potrebbero sorgere difficoltà di smobilizzo. Per i sottoscrittori delle Azioni, infatti, potrebbe essere impossibile o difficile poter vendere le Azioni o poter ottenere, in caso di vendita, un valore uguale o superiore al valore dell’investimento originariamente effettuato”.*

Per tali caratteristiche, il contratto atipico in esame, non potendosi classificare né quale contratto di mutuo tipico, né quale mutuo di scopo, realizza una figura ancora ignota al mondo giuridico italiano, qual è quella del “contratto aleatorio unilaterale”. Invero, l’alea ricade unicamente nella sfera giuridica del risparmiatore, che paga un saggio di interesse fisso con il concreto rischio di perdite anche eccedenti l'esborso originario, nel mentre la banca si giova di tale saggio (nonché del primario beneficio dell’autofinanziamento) senza, di contro, obbligarsi ad alcuna corrispondente prestazione nei confronti della controparte.

Trattasi, pertanto, di un contratto del tutto immeritevole di tutela, comportando un eccessivo squilibrio tra le posizioni giuridiche delle parti, motivo per il quale si pone in contrasto con gli artt. 1322 e 1343 c.c., perseguendo finalità considerate non meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico (*Il contratto "My Way" non è meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., perché la struttura negoziale (che prevede l'acquisto di prodotti finanziari mediante un mutuo erogato dalla stessa banca che gestisce o emette quegli strumenti, poi costituiti in pegno a garanzia dell'eventuale mancato rimborso del finanziamento) pone l'alea della operazione in capo al solo risparmiatore, il quale, a fronte dell'obbligo di restituire le somme mutuate ad un saggio d'interesse non tenue, non ha una certa prospettiva di lucro, laddove invece la banca consegue vantaggi certi e garantiti. Né il rischio dell'inadempimento del risparmiatore può farsi rientrare nell'alea*

*contrattuale, aleatori così incidendo nel meccanismo funzionale del rapporto, atteso che l'interesse al corretto adempimento del proprio debitore è circostanza comune ad ogni contratto”,* Cass. Civ., sez. I, del 10.11.2015, la n. 22950).

In conseguenza della nullità, secondo il disposto dell’art. 2033 c.c., Intesa Sanpaolo deve essere condannata alla ripetizione delle somme indebitamente percepite. Chiaramente, essendo intervenuta la cessione dell’azienda in data 26.06.2017, la stessa sarà obbligata a restituire le rate percepite dal mese di luglio 2017 sino al mese di dicembre 2018 (€ 1932,12 risultante da 106,84 x 18 mesi).

## Spese di lite.

Stante l’esito complessivo della lite che ha visto dichiararsi il rigetto rispetto ad alcune domande, stante il difetto di legittimazione passiva in capo ad Intesa Sanpaolo s.p.a., e il rigetto di una domanda, per motivi di merito, e l’accoglimento di un’altra, le spese di lite meritano di essere integralmente compensate.

# P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta le domande di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 delle conclusioni di cui all’atto di

citazione;

1. Dichiara la nullità del contratto di finanziamento n. 40/05051086 stipulato da xxxxxcon la Banca Popolare di Vicenza soc. coop. per azioni, poi ceduto ad Intesa Sanpaolo s.p.a., e per l’effetto condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. alla restituzione nei confronti di xxxxxdella somma pari ad € 1.932,12, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Grosseto, così deciso il 08.10.2024

Il Giudice Dott.ssa Silvia Leone